



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori IANNONE, CANTALAMESSA, GASPARRI, SALVITTI, SISLER, RASTRELLI, SALLEMI, RUSSO, DELLA PORTA, SIGISMONDI, MELCHIORRE, MINASI, SPELGATTI e POTENTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2024

Modifica alla legge 2 marzo 2023, n. 22, in materia di conflitto di interesse nell’ambito della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge modifica la legge 2 marzo 2023, n. 22, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, introducendo, data l'importanza e la particolarità della materia di pubblico interesse di competenza della stessa, un articolo che disciplina i casi di obbligo di astensione dei componenti della Commissione.

Risulta evidente che la prassi e le soluzioni casistiche non siano sufficienti a risolvere i dubbi in materia di terzietà e di indipendenza di condotta dei componenti della Commissione quando, per ragioni sopravvenute o per cause originarie, essi si trovino in condizioni di non estraneità rispetto ad una specifica attività di indagine o rispetto a singole attività conoscitive. L'obbligo di astensione dei componenti della Commissione in conflitto d'interessi può intervenire a risolvere questa questione.

Tale istituto costituisce un presidio anche riguardo la posizione dei magistrati nell'esercizio della loro attività giurisdizionale. Sebbene ruolo e funzioni dell'autorità giudiziaria differiscano rispetto a quelli delle Commissioni parlamentari d'inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, queste ultime possono esercitare pari poteri e sono soggette ad uguali limitazioni. Dunque, il medesimo obbligo di astensione previsto per i giudici dovrebbe essere previsto anche nello Statuto della Commissione di cui trattasi. Tale disciplina potrà fare da paradigma per le future leggi istitutive.

Le disposizioni introdotte permettono di risolvere una situazione che si è presentata in questa legislatura all'interno della cosid-

detta «Commissione antimafia»: uno dei componenti potrebbe essere ascoltato, in ragione di pregresse funzioni assolute, nell'ambito di un'indagine riguardante scelte, direttive, procedimenti e atti da questi compiuti negli anni antecedenti alla sua elezione. Il presente disegno di legge offre una soluzione equilibrata e di portata generale, attuabile anche in numerose altre situazioni che potrebbero verificarsi in futuro in materia di conflitto d'interessi.

In particolare, il comma 1 stabilisce l'obbligo di astensione per il componente della Commissione che si trovi in una situazione di incompatibilità, non potendo prendere parte ai lavori della Commissione e alla consultazione dei documenti inerenti ai fatti in cui versi in conflitto di interessi, senza tuttavia essere tenuto a rassegnare le dimissioni dal collegio. Uno dei vantaggi della soluzione prospettata è dunque che non influisce sulla composizione del collegio: non costringe a sostituire il componente che si trovi, anche inaspettatamente, in questa condizione. Inoltre, non incide sulle scelte dei presidenti di Assemblea. È dunque un'opzione legislativa equilibrata e garantista sia nei confronti dell'intera Commissione, che del componente stesso, il quale è tenuto ad astenersi dal partecipare solo ai lavori della Commissione riguardanti atti e acquisizioni che possano risultare non imparziali rispetto i propri interessi.

Il comma 2 prevede che il membro della Commissione interessato segnali la propria posizione di conflitto di interessi all'interno della Commissione, precisando che tale situazione può essere rilevata sia al momento della nomina, cioè all'avvio dei lavori dell'inchiesta, sia in un momento successivo. In

particolare, quest'ultimo caso si riferisce alla circostanza in cui il conflitto di interessi si concretizzi a seguito di determinati atti compiuti o ad esito delle indagini svolte nel corso dell'inchiesta. All'ultimo periodo del comma si chiarisce che anche gli altri componenti, diversi dal soggetto interessato, possono far emergere l'obbligo di astensione.

Il comma 3 garantisce l'eventuale contraddittorio con il componente della Commissione interessato che si svolgerà contestualmente all'esame della causa della possibile astensione. In esito alla discussione collegiale, la Commissione approva una relazione che espone le relative conclusioni in ordine alla sussistenza del conflitto di interessi e quindi al correlato obbligo di astensione.

Infine, il comma 4 disciplina il regime di trasmissione della relazione. Essa è inviata al presidente della Commissione e al Presidente della Camera di appartenenza. Il decisivo tema dell'adempimento dell'obbligo di astensione sarà poi disciplinato nel dettaglio dal regolamento interno, quale fonte minore di autoregolazione. Ad essa spetterà anche di trattare le modalità di approvazione della relazione conclusiva sul profilo del conflitto di interessi.

Nel ribadire l'equilibrio delle norme illustrate e l'opportunità che esse siano adottate come frutto di autodisciplina della Commissione di inchiesta, se ne raccomanda la condivisione tra tutti i gruppi a tutela del buon andamento dei lavori di questo organo parlamentare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 2 marzo 2023 n. 22, è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. - (*Obbligo di astensione*) -
1. I componenti della Commissione che, per la carica ricoperta o per le attività svolte, anche non attualmente, si trovino in una situazione di conflitto di interessi in relazione a determinati fatti oggetto dell'inchiesta da parte della Commissione, devono astenersi dalla partecipazione ai lavori e dalla consultazione della documentazione sui fatti medesimi, qualora ciò possa recare pregiudizio alla obiettività delle indagini e degli accertamenti svolti dalla medesima Commissione.

2. I componenti della Commissione dichiarano alla presidenza della Commissione e alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista la situazione di cui al comma 1, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e ogniqualvolta sopravvengano nuovi fatti oggetto di inchiesta. La sussistenza di tale situazione può essere altresì segnalata da uno o più componenti della Commissione.

3. La Commissione esamina le comunicazioni e le segnalazioni, assicurando il contraddittorio con il senatore o il deputato interessato, e approva una relazione con le relative conclusioni in ordine alla sussistenza della situazione di cui al comma 1 e all'eventuale conseguente obbligo di astensione.

4. La relazione è trasmessa al senatore o al deputato interessato e al Presidente della Camera di appartenenza. Il procedi-

mento di approvazione della relazione e le modalità di adempimento dell'eventuale obbligo di astensione sono disciplinate dal regolamento interno di cui all'articolo 7, comma 1 ».

